Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Direzione Territoriale Nord-Ovest

ORDINANZA n. 05/2025

AEROPORTO VILLANOVA DI ALBENGA
"*Operazioni relative a despolettamento, trasporto e brillamento di ordigno rinvenuto all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto Villanova d'Albenga*"

Il Direttore Territoriale Nord-Ovest

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 Marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250/1997 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione, il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'E.N.A.C., il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;

VISTA la Convenzione per l'affidamento della gestione totale dell'Aeroporto di Villanova di Albenga stipulata tra l'ENAC e la società Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A (AVA S.p.A.) il 15/10/2012 per una durata di 20 anni decorrenti dal 25/09/2014, e l'Atto aggiuntivo del 19/09/2014 alla Convenzione;

TENUTO CONTO che la società Riviera-Airport S.p.A., è la società di gestione aeroportuale alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

VISTA la comunicazione pervenuta da Riviera-Airport S.p.A. con nota prot. 151/25 (assunta con prot. ENAC 90816 del 25/06/2025) di ritrovamento di un ordigno bellico sul sedime aeroportuale;

VISTA la comunicazione del Comando Compagnia Carabinieri di Alassio, prot. 84/24-1/2025, nella quale si dà atto che la zona di ritrovamento dell'ordigno è stata recintata e che è stato richiesto l'immediato intervento del personale specializzato per la rimozione;

VISTA la comunicazione della Prefettura di Savona, prot. n. 0033460 del 25/06/2025, con la quale a seguito del ritrovamento dell'ordigno, la Prefettura di Savona ha richiesto l'intervento degli artificieri per la bonifica dell'area interessata, incaricando il Comando Compagnia Carabinieri di Alassio di assicurare l'adozione di idonee misure di vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità;

Aeroporto "Sandro Pertini"
Palazzina "Enti di Stato"
Strada San Maurizio 12
10072 Caselle Torinese (TO)
c.f. 97158180584
ANO

tel. +39 011 5678407/13/6800/5114803
nordovest.apt@enac.gov.it
protocollo@pec.enac.gov.it
www.enac.gov.it

VISTA la richiesta del 32° Reggimento Genio Guastatori del 26/06/2025, di emissione di apposito NOTAM di interdizione dello spazio aereo per consentire le operazioni di verifica di competenza, a cui sono seguiti i NOTAM W2456/25, W2461/25 e W2493/25 adottati ai sensi dell'art. 793 del Codice della Navigazione;

VISTA l'ulteriore comunicazione della Prefettura di Savona, prot. 34689 del 02/07/2025, con la quale a seguito delle risultanze tecniche rappresentate dal 32° Reggimento Genio Guastatori in merito alle tempistiche connesse alle operazioni di disinnesco dell'ordigno, ha richiesto a ENAC di valutare l'estensione della chiusura delle attività fino al 13 luglio p.v., mantenendo le eccezioni contemplate per il servizio HEMS, voli di stato e di emergenza.

RITENUTO necessario adottare idonee misure atte a salvaguardare la sicurezza delle persone e delle attività all'interno degli spazi aeroportuali in occasione delle operazioni suindicate;

ORDINA

Art. 1

1. Dalla data di adozione della presente e sino alle 20:00 locali del 13 luglio 2025 è interdetto l'accesso a chiunque, ad eccezione delle Forze dell'Ordine e del personale da esse autorizzato, nelle aree ricadenti di tutte le aree del sedime aeroportuale comprese all'interno del raggio LETALE di 282 metri dall'ordigno.

Art. 2

1. Tutto il traffico aereo da/per l'aeroporto, con l'eccezione del traffico HEMS, dei voli di Stato, e voli di emergenza, è sospeso sino alle ore 18:00 L.T. del giorno 13/07/2025.

2. La società Riviera-Airport S.p.A. è tenuta alla pubblicazione del relativo NOTAM.

Art. 3

1. La società Riviera-Airport S.p.A., è tenuta a diffondere la presente Ordinanza presso tutti gli operatori aeroportuali ed assicurarne la sua applicazione.

2. A conclusione delle operazioni di rimozione e prima della ripresa delle attività di volo, Riviera-Airport S.p.A. è tenuta a ispezionare l'area aeroportuale per rilevare la presenza di eventuale FOD.

Art. 4

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Genova, 02 luglio 2025

Il Direttore
Ing. Ignoti Giuseppe
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 83/2005 e ss.mm.ii.)